

comma 9, della legge n. 223 del 1991; non si applicano agli stessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991. I benefici di cui al presente comma sono concessi nel limite di 10 milioni di euro.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono determinati in complessivi 383 milioni di euro per il periodo 2005-2010. Alla relativa copertura si provvede:

a) quanto a complessivi 336 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine è istituita nell'ambito di detto Fondo apposita evidenza contabile, nella quale sono preordinati 40 milioni di euro per l'anno 2005, 64 milioni di euro per l'anno 2006, 67 milioni di euro per l'anno 2007, 64 milioni di euro per l'anno 2008, 64 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010;

b) quanto a complessivi 47 milioni di euro, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, per 7 milioni di euro per l'anno 2005, 12 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007, 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 8 milioni di euro per l'anno 2009.

4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi integrazione salariale, delle domande di mobilità e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 nel limite del complessivo onere pari, per il periodo 2005-2010, a 383 milioni di euro ed annualmente pari a 47 milioni di euro per l'anno 2005, 76 milioni di euro per l'anno 2006, 77 milioni di euro per l'anno 2007, 74 milioni di euro per l'anno 2008, 72 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 3.

5. I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, i quali non abbiano in precedenza esercitato la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non possono, limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione, esercitare la predetta facoltà, fatte salve le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (7).

(7) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 3 dicembre 2004, n. 291.

1-ter. 1. È istituito, presso l'INPS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, avente la finalità di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalità ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore, mediante

a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;

b) erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro, ivi compresi i contratti di solidarietà di cui al citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dal legge n. 236 del 1993, da sospensioni temporanee dell'attività lavorativa o da processi di mobilità secondo modalità da concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali.

2. Il fondo speciale di cui al comma 1 è alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari allo 0,375 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori pari allo

0,125 per cento. Il fondo è inoltre alimentato da contributi del sistema aeroportuale che gli operatori stessi converranno direttamente tra di loro per garantire la piena operatività del fondo e la stabilità del sistema stesso.

3. I criteri e le modalità di gestione del fondo, le cui prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 2, sono definiti dagli operatori del settore del trasporto aereo con le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente più rappresentative (8).

(8) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 3 dicembre 2004, n. 291.

1-quater. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ed in attesa dell'armonizzazione tra le varie gestioni pensionistiche prevista nei principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere l'80 per cento della retribuzione pensionabile determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite.

2. L'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, si interpreta nel senso che, per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, l'indennità di volo è calcolata nella misura del 100 per cento del suo ammontare.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 l'articolo 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è abrogato.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e quanto a 23 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando per 13 milioni di euro la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per 10 milioni di euro la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (9).

(9) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 3 dicembre 2004, n. 291.

1-quinquies. 1. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nonché ai sensi del primo periodo del comma 1 dell'articolo 1-bis del presente decreto, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore destinatario del trattamento di mobilità, la cui iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, del trattamento di disoccupazione speciale, di indennità o sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o

inoccupazione, del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 7, ovvero destinatario dei trattamenti concessi o prorogati ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, decade dai trattamenti medesimi, anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato ammesso al trattamento con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Le disposizioni di cui a presente comma si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici (10).

1-bis. Nei casi di cui al comma 1, i responsabili della attività formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro comunicano direttamente all'Inps e, in caso di mobilità, al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione l'Inps dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati (11).

1-ter. Avverso gli atti di cui al comma 1-bis è ammesso ricorso entro quaranta giorni alle direzioni provinciali de lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei trenta giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata all'Inps e, nel caso di mobilità, al competente servizio per l'impiego (12).

1-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 1-bis è valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attività svolta da parte delle agenzie per il lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (13).

(10) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 3 dicembre 2004, n. 291.

(11) Comma aggiunto dal comma 7 dell'art. 1, D.L. 6 marzo 2006, n. 68.

(12) Comma aggiunto dal comma 7 dell'art. 1, D.L. 6 marzo 2006, n. 68, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(13) Comma aggiunto dal comma 7 dell'art. 1, D.L. 6 marzo 2006, n. 68.

2. 1. Per interventi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di rilevanza statale in favore del Fondo per l'associazionismo di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 438, del Fondo nazionale per le politiche migratorie, previsto dall'articolo 45 del test unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché per la concessione di contributi per l'acquisto di beni di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per la comunicazione istituzionale, per l'attuazione del programma di chiusura di istituti, in accordo con regioni ed enti locali, di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 45, alla legge 28 marzo 2001, n. 149, e per un progetto informativo per l'integrazione delle persone con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è autorizzata per l'anno 2004, rispettivamente, la spesa di euro 11.000.000, euro 2.580.000, euro 1.470.000, euro 5.750.000, euro 2.000.000, euro 2.000.000 ed euro 200.000 (14).

2. All'onere derivante dagli interventi di cui al comma 1, pari complessivamente ad euro 25.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (15).

(14) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 dicembre 2004, n. 291.

PAGINA BIANCA

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA**

**FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO,
DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE
DEL PERSONALE DELLA "POSTE ITALIANE S.p.A."**

RENDICONTO DELL'ANNO 2007

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il rendiconto per l'anno 2007 è stato redatto secondo gli schemi allegati al D.P.R. 27 febbraio 2003, n.97 - *Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70* - adeguando il sistema contabile amministrativo dell'Istituto ai principi introdotti, tra l'altro, dalla legge 3 aprile 1997, n.94.

Il bilancio della gestione è composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, le cui poste sono state riclassificate ed indicate secondo un ordine rigoroso. Inoltre, il Conto Economico è redatto in forma "scalare", e non più a "sezioni contrapposte", in conformità agli schemi dei bilanci delle aziende che seguono la normativa civilistica.

Dal punto di vista normativo non ci sono state modifiche importanti e, pertanto, si riporta in calce il decreto istitutivo del fondo.

Prima di procedere all'illustrazione delle più significative poste del bilancio in esame si riportano, nelle tabella che segue, in forma aggregata, i dati espressi in migliaia di euro relativi al valore della produzione, costo della produzione e risultato di esercizio.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE

(In migliaia di euro)

	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2006	VARIAZIONI
AVANZO / DISAVANZO PATRIMONIALE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	3.622	0	3.622
VALORE DELLA PRODUZIONE			
PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI:			
Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	18.983	3.727	15.256
<i>Totale proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi</i>	18.983	3.727	15.256
- TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	18.983	3.727	15.256
COSTO DELLA PRODUZIONE			
- COSTO DELLA PRODUZIONE			
ONERI DIVERSI DI GESTIONE:			
Trasferimenti passivi	-42	-3	-39
Spese amministrazione	-138	-97	-41
Onere per il trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione delle spese di amministrazione	(...)	-3	1
<i>Totale oneri diversi di gestione</i>	-180	-103	-77
- TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-180	-103	-77
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (-B)	18.803	3.624	15.179
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Redditi e proventi patrimoniali	456	2	454
Canone d'uso netto degli immobili strumentali	(...)	(...)	0
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	456	2	454
- TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	456	2	454
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A)+(-B)+(C)	19.259	3.626	15.633
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
- RISULTATO D'ESERCIZIO:	-3	-4	1
AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	19.256	3.622	15.634
AVANZO PATRIMONIALE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	22.878	3.622	19.256

VALORE DELLA PRODUZIONE:

Le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e degli iscritti sono state determinate in 18,983 mln a fronte di 3,727 mln accertati nel consuntivo 2006 e riguardano il contributo ordinario dell'0,50% finalizzato al finanziamento dei programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

Con deliberazione del 18 dicembre 2007 il Comitato amministratore del Fondo ha sospeso il versamento del contributo ordinario dello 0,50% a carico del datore di lavoro, per il periodo gennaio-dicembre 2008.

COSTO DELLA PRODUZIONE:

SPESE PER PRESTAZIONI – Non sono stati effettuati pagamenti relativi alle prestazioni per l'anno 2007 in quanto le erogazioni di prestazioni riguarderanno il 2008.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE – Determinati in 180 mgl e riguardano:

- per 42 mgl i trasferimenti passivi agli Istituti di patronato, in applicazione della Legge n.152 del 30 marzo 2001 e all'Istituto affari sociali ai sensi degli art. 5 e 12 della legge 10 febbraio 1961, n.66;
- per 138 mgl le "spese di amministrazione".

Queste ultime rappresentano la quota di spese di amministrazione dell'Istituto attribuite alla gestione in base ai criteri previsti dall'art. 57 del regolamento di contabilità dell'INPS.

Nel prospetto che segue sono esposti, per grandi aggregati, le varie componenti delle spese di amministrazione.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

(in migliaia di euro)

AGGREGATI	ANNO 2007	ANNO 2006
SPESE PER IL PERSONALE (dirette e indirette)	57	32
SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI: - Amministrazione Postale - Banche e Uffici C//c postali - Altri Enti		
SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	3	2
ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, RISCALDAMENTO, PULIZIA, VIGILANZA MANUTENZIONE E ADATTAMENTO STABILI STRUMENTALI	7	6
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI (dirette)		
SPESE LEGALI		
SPESE PER I SERVIZI INFORMATICI (comprese quote ammortamento)	56	52
ALTRE SPESE (dirette e indirette)	25	15
TOTALE	148	107
Meno: RECUPERI	4	10
Meno: RESIDUI INSUSSISTENTI PASSIVI	6	-
TOTALE NETTO	138	97

PROVENTI E ONERI FINANZIARI: "Redditi e Proventi Patrimoniali"- Determinati in 456 mgl rappresentano la remunerazione delle disponibilità del Fondo utilizzate dall'Inps nelle forme di impiego indicate nello schema seguente:

DESCRIZIONE	IMPIEGHI	REDDITI	SAGGIO%
- c/c bancari	204.394	2.828	1,38
- prestiti e mutui	69.003	1.838	2,66
-anticipazioni alle gestioni deficitarie	10.145.371	446.904	4,40
- investimenti in tesoreria	148.824	4.672	3,14
Totale	10.567.592	456.242	4,31

RISULTATO DI ESERCIZIO – Il movimento economico dell'anno evidenzia il valore della produzione per 18,983 mln ed il costo della produzione per 180 mgl con una differenza di 18,803 mln, cui si aggiungono proventi ed oneri finanziari, con un conseguente avanzo economico di 19,256 mln.

AVANZO PATRIMONIALE

Il fondo in esame alla fine del 2007 presenta, pertanto, un avanzo patrimoniale di 22,878 mln.

IL DIRETTORE CENTRALE FINANZA,
CONTABILITA' E BILANCIO

Bisanti

Rome 22/07/2008

IL DIRETTORE GENERALE

[Signature]

RENDICONTO

PAGINA BIANCA

**FONDO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE
E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLE POSTE ITALIANE S.P.A.
STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2007**

ATTIVO				
Codice Conto	Denominazione Conto	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2006	VARIAZIONI
B	IMMOBILIZZAZIONI			
II	Immobilizzazioni Materiali			
1	Terreni e fabbricati □			
	Quota di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali adibiti ad uffici	3.669,84	2.537,11	1.132,73
	TOTALE	3.669,84	2.537,11	1.132,73
III	Immobilizzazioni Finanziarie			
2	Crediti:			
2d	Verso altri			
	Quota di partecipazione investimenti patrimoniali unitari	127.757,95	676,38	127.081,57
	TOTALE	127.757,95	676,38	127.081,57
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	131.427,79	3.213,49	128.214,30
C	ATTIVO CIRCOLANTE			
II	Residui attivi □			
5	Crediti verso altri			
	Credito in c/c con INPS	20.157.895,58	1.279.394,62	18.878.500,96
	TOTALE	20.157.895,58	1.279.394,62	18.878.500,96
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	20.157.895,58	1.279.394,62	18.878.500,96
D	RATEI E RISCONTI			
I	Ratei e risconti			
1	Ratei attivi			
	Ratei attivi	2.630.430,00	2.342.034,00	288.396,00
	TOTALE	2.630.430,00	2.342.034,00	288.396,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI	2.630.430,00	2.342.034,00	288.396,00
	TOTALE ATTIVO	22.919.753,37	3.624.642,11	19.295.111,26

PASSIVO				
Codice Conto	Denominazione Conto	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2006	VARIAZIONI
A	PATRIMONIO NETTO			
VIII 1	Avanzo (Disavanzo) patrimoniale esercizio precedente	3.621.512,37	0,00	3.621.512,37
IX 1	Avanzo (Disavanzo) economico di esercizio	19.255.991,46	3.621.512,37	15.634.479,09
	TOTALE	22.877.503,83	3.621.512,37	19.255.991,46
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	22.877.503,83	3.621.512,37	19.255.991,46
E	DEBITI			
I	Obbligazioni			
11	Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
11	Debiti per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici	42.249,54	3.129,74	39.119,80
	TOTALE	42.249,54	3.129,74	39.119,80
	TOTALE DEBITI	42.249,54	3.129,74	39.119,80
	TOTALE PASSIVO	22.919.753,37	3.624.642,11	19.295.111,26

I SINDACI
 MARIA TERESA FERRARO
 LUDOVICO ANSELMI - FRANCESCO CANCELLARO
 DANIELA CARLA' - CARLO CONTE
 MARTIANO MARTONE - EMANUELE SFERRA

IL PRESIDENTE
 GIAN PAOLO SASSI